

Prot. 5701 ^{int.} del 21 NOV. 2023



Allegato "A"

COMUNE DI COLOBRARO

PROVINCIA DI MATERA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, co. 1 e ss., D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Colobrarò non ha approvato alcun "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2022 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.L.gs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.

Il Comune di Colobrarò, entro il 31/12/2023, è tenuto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2022, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione

da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2022.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Di seguito sono riportate le considerazioni effettuate per ogni singola società partecipata dall'amministrazione Comune di Colobraro.

2.1 ACQUEDOTTO LUCANO SPA

2.1.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D. Lgs. 175/2016

L'Acquedotto Lucano Spa gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Basilicata, in forza di una concessione trentennale a partire dal 2003.

Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale (S.I.G.), quale servizio pubblico indispensabile da erogare a livello locale.

2.1.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, si conferma che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

2.1.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

- a) **partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D. Lgs. 175/2016:** Acquedotto Lucano S.p.A. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a);
- b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:** Acquedotto Lucano Spa non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: il Comune di Colobraro non partecipa a società avente oggetto sociale simile ad Acquedotto Lucano Spa;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:

FATTURATO	2022	2021	2020	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.852.154	80.256.014	69.789.230	108.066.373
A5) Altri Ricavi e Proventi	46.844.823	25.208.089	22.248.810	
di cui Contributi in conto esercizio	45.836.223	23.255.371	21.266.522	

Il fatturato medio di Acquedotto Lucano SpA del triennio 2020-2022 è pari ad € 108.066.373 dunque superiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co.2, lett.d;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:

Risultato d'esercizio	2022	2021	2020	2019	2018
Utile o perdita d'esercizio	120.330,00	-2.177.427,00	4.192.904,00	-417.536,00	-1.383.081,00

L'andamento gestionale delle società partecipate può avere dei riflessi, da un punto di vista economico-finanziario, anche sul bilancio dell'ente locale.

Pertanto, nel caso di risultato positivo occorrerà esaminare le motivazioni proposte in relazione alla destinazione dell'utile dell'esercizio.

Invece, nel caso di un risultato negativo è necessario esaminare i riflessi sul bilancio dell'Ente e l'entità della perdita in rapporto al capitale.

In questa prospettiva si rende necessario richiedere dei report economico-finanziari periodici quali un bilancio infrannuale o una situazione economica infrannuale.

- f) **necessità di contenimento dei costi di funzionamento:** non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) **necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4:** non si rileva la necessità di procedere ad un processo di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

2.1.4 Analisi della partecipazione:

La partecipazione in Acquedotto S.p.a. risulta necessaria dal momento che la società rappresenta il gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Basilicata, in conformità alla legislazione vigente in materia (Codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. 152/2006 s.m.i.).

ESITO REVISIONE PERIODICA: mantenimento senza interventi

2.2 GAL COSVEL SRL

La società Cosvel Srl si prefigge di operare nell'ambito dell'animazione e della promozione dello sviluppo rurale e locale, della creazione di nuova occupazione nei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, dell'agriturismo e turismo rurale, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed artigianali locali.

Strumento operativo del Gal Cosvel Srl è il PSL (Piano di Sviluppo Locale), con il quale si definiscono obiettivi, gli strumenti, i mezzi e gli impegni dei soggetti coinvolti nella promozione dello sviluppo del territorio locale (Macro Area Basso Sinni e Metapontino).

Ha gestito iniziative comunitarie come Leader.

2.2.1 Analisi della partecipazione

La società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria, in quanto il comma 724 della Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'art. 26 del D. Lgs. 175/2016 aggiungendo il comma 6-bis, che così recita:

“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”.

Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex. art. 20 del D. Lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di azione locale “GAL”, dai Gruppi di Azione Locale Leader e dai Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca.

2.3 GAL START 2020 SRL

La Società Gal Start 2020 SRL sviluppa le proprie iniziative, operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- animazione e promozione dello sviluppo rurale e locale;
- promozione di nuova occupazione ed imprenditorialità in ogni settore economico con particolare attenzione all'agricoltura, alla pesca, al turismo, all'artigianato e ai beni e servizi culturali, formazione professionale, promozione del turismo e dell'agricoltura, sostegno all'artigianato, alla piccola impresa ed ai servizi, valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali, servizi di assistenza all'innovazione tecnologica, pubblicità, marketing, immissione sul mercato di prodotti del territorio, assistenza tecnica e amministrativa alle comunità locali alle imprese ed ai promotori di progetti di sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti.

2.3.1 Analisi della partecipazione

La società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria, in quanto il comma 724 della Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'art. 26 del D. Lgs. 175/2016 aggiungendo il comma 6-bis, che così recita:

“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”.

Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex. art. 20 del D. Lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di azione locale “GAL”, dai Gruppi di Azione Locale Leader e dai Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il comune di Colobrarò non ha adottato alcun piano di razionalizzazione e *non prevede* di adottarne.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE


Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ACQUEDOTTO LUCANO SPA	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,14	Società erogatrice di un Servizio di Interesse Generale (S.I.G.) Art. 4, co. 2, lett a) D. Lgs. 175/2016
GAL COSVEL SRL	DIRETTA	PROMOZIONE E SVILUPPO RURALE E LOCALE	1,48	GAL – società non soggetta a revisione periodica Art. 26, co. 6-bis D. Lgs. 175/2016
GAL START 2020 ARL	DIRETTA	PROMOZIONE E SVILUPPO RURALE E LOCALE	3,00	GAL – società non soggetta a revisione periodica Art. 26, co. 6-bis D. Lgs. 175/2016

4. CONCLUSIONI

In sede di revisione periodica il comune di Colobrarò non ha effettuato alcuna scelta in merito alla variazione delle partecipazioni detenute e pertanto viene confermato l'assetto delle stesse.

Colobrarò, li 21/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Cavallo
Rosa Cavallo



COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera

VERBALE N.61 del 27 novembre 2023

COMUNE DI COLOBRARO	
Prot. N.	5818 INQ. (1)
Data arrivo	28 NOV. 2023
Cat.	Fasc.

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 2022 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE O INDIRETTE NEL COMUNE DI COLOBRARO, COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2019 N. 175 MODIFICATO DAL D.LGS 16/6/17 N. 100".


La sottoscritta Dr. Annamaria Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021

VISTI

- Il D. Lgs. 118/2011;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità.

Rilevato

- Che il Testo unico delle società partecipate (T.U.S.P.) dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20;
- Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di razionalizzare i costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di socio pubblico con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
- Il Revisore, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;
- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, trasmessa alla scrivente a mezzo mail in data 21.11.2023;



- Esaminata la relazione tecnica relativa alla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.L. 175/2016;
- Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2021, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2022 con la quale veniva approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, e precisamente:

Società	Capitale sociale in euro	Quota di partecipazione
Acquedotto Lucano SpA.	21.573.764,00	0,14%
GAL COSVEL Srl	30.493,00	1,48%
GAL START 2020 SRL	200.000,00	3,00%

- Preso atto Considerato che la ricognizione effettuata non prevede alcun piano di razionalizzazione per carenza di presupposti;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e a quella amministrativa,

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione di cui all'art. 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colobrarò alla data 30.12.2022.

Potenza, 27 novembre 2023.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Annamaria Campana

